

PIATTAFORMA ELEVABILE

D.P.G.R. Toscana n. 62/R 05, Art. 8, c.5 - l. b)

Dispositivo Permanente Non Permanente**Piattaforma Sospesa****Piattaforma Elevatrice****Descrizione**

Piano di lavoro motorizzato sviluppabile in altezza e protetto con parapetto fisso sui 4 lati. Composto da ripiano protetto, colonna/e cremagliera di scorrimento motorizzato del piano, base/i di appoggio a terra ed elementi di ancoraggio delle colonne alla facciata, impianto di movimentazione verticale e sistemi di comando.

Caratteristiche

Il dispositivo composto da elementi prefabbricati metallici (acciaio o alluminio) realizza un piano di lavoro protetti sui 4 lati che può essere azionato verticalmente sulla facciata fino alla copertura.

Esistono dispositivi con ripiani di contenute dimensioni e che possono spostarsi verticalmente per altezze ridotte sostenute da monocolonna e piattaforme di maggiori dimensioni (circa 25 mt di lunghezza) che possono raggiungere altezze elevate (circa 120 mt d'altezza) che scorrono su una doppia colonna ancorata alla facciata.

Il sistema presenta comandi sul piano e deve essere impiegato unitamente a DPI anticaduta.

Impiego

DPC avente la funzione di realizzare un sicuro piano di lavoro atto ad impedire la caduta dall'alto del lavoratore e di materiali, utensili, attrezzature di lavoro.

Adatto ad attività manutentive sul perimetro della copertura o come via di accesso esterna e provvisoria alla stessa (solo con sistemi certificati dal costruttore per tale impiego).

Il dispositivo dovrà essere impiegato esclusivamente secondo le modalità di montaggio/smontaggio e utilizzo previsti dal costruttore e in tal senso certificato.

Specificità

Dispositivo efficace contro il rischio di cadute dall'alto e di caduta dall'alto di materiali e utensili. Può trovare impiego anche per facciate e coperture collocate a notevole altezza dove la realizzazione di un ponteggio fisso o con trabattello ancorato

	<p>diventano impossibili.□</p> <p>Garantisce velocità di montaggio e consente di risolvere esigenze di accesso dal fronte esterno alla copertura (solo con piattaforma elevabile certificata dal costruttore per tale impiego). è sistema particolarmente efficace nel caso di attività congiunte da effettuare sia in copertura sia in facciata (per esempio manutenzioni di gronda, perimetro del tetto e sistema smaltimento acque meteoriche).</p>
Criticità	<p>Non è sistema in dotazione dell'opera. □</p> <p>Normalmente richiede ancoraggio alla facciata delle colonne-cremagliera (piattaforma elevabile), non sempre di facile realizzazione ad edificio completato.□</p> <p>Il suo impiego come luogo di lavoro è limitato al solo bordo della copertura raggiungibile dall'operatore senza sporgersi dai parapetti laterali.□□</p> <p>Richiede sistemi di protezione complementari sia durante la fase di spostamento, sia durante la fase di esecuzione delle lavorazioni manutentive. Per questo motivo il sistema non è adatto ad attività di monitoraggio-ispezione e per interventi di manutenzione di breve durata, per i quali meglio si adatta la movimentazione con DPI anticaduta.</p>
Alternative	<p>a. Ponteggio;</p> <p>b. Piattaforma mobile (cestello)</p>
Ispezioni	Come indicato dal libretto d'uso e manutenzione del costruttore.
Sistemi e procedure complementari	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica della planarità e consistenza del piano di appoggio, congruità con le indicazioni d'impiego del costruttore. • Verifica delle condizioni di aggancio alla facciata, congruità con le indicazioni d'impiego del costruttore (solo per la piattaforma). • Verifica della compatibilità dei componenti (sigla produttore e del prodotto), delle modalità di montaggio/smontaggio, d'impiego e di manutenzione, con le indicazioni del costruttore. • Verifica della certificazione del prodotto "CE" e della formazione sull'impiego del macchinario da parte degli operatori. • Installazione di sistemi di delimitazione della base di attacco a terra delle colonne di movimentazione.
Norme di riferimento	<p>D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81</p> <ul style="list-style-type: none"> • Allegato VI, disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro; art. 4. disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare persone • Allegato VII, verifiche di attrezzature <p>DPR 24 luglio 1996 n. 459</p> <p>Legge Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 82, comma 14 <p>D.P.G.R. Regione Toscana 23 novembre 2005, n. 62/R, Art. 8, c.5 - l. b)</p>